

## REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

I docenti devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

### CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO A PER DOCENTI DEI MODULI TEORICI E PRATICI

Durata Corso Formazione: 60 ore, di cui 16 ore per la parte pratica (n. 10 moduli) con SUPERAMENTO DI UN ESAME TEORICO E PRATICO A FINE CORSO

Durata Corso Aggiornamento: 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica

Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno uno dei seguenti:

1. esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio
2. avere frequentato con esito positivo un corso per docenti di tipo A erogato dal CNVVF
3. essere iscritti negli elenchi del MI e aver frequentato, con esito positivo, un corso tipo C, limitatamente al modulo 10
4. rientrare tra il personale in quiescenza del CNVVF che ha prestato servizio per 10 anni nei ruoli operativi da Dirigente o Funzionario

### CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO B PER DOCENTI DEI SOLI MODULI TEORICI:

Durata Corso Formazione: 48 ore (primi 9 moduli) con SUPERAMENTO DI UN ESAME TEORICO A FINE CORSO

Durata Corso Aggiornamento: 12 ore

Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno uno dei seguenti:

1. esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico,
2. avere frequentato con esito positivo un corso per docenti di tipo B erogato dal CNVVF,
3. iscrizione negli elenchi del MI,

4. rientrare tra il personale in quiescenza del CNVVF, che ha prestato servizio per 10 anni nei ruoli operativi da Dirigente o Funzionario.

Alla data di entrata in vigore del decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono un'esperienza come formatori in materia teorica di 5 anni e 400 ore all'anno di docenza (senza alcun titolo di studio).

### CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO C PER DOCENTI DEI SOLI MODULI PRATICI:

Durata Corso Formazione: 28 ore con SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO A FINE CORSO

Durata Corso Aggiornamento: 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica

Requisiti: almeno uno dei seguenti:

1. esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico,
2. avere frequentato con esito positivo un corso per docenti di tipo C erogato dal CNVVF,
3. rientrare tra il personale in quiescenza del CNVVF, che ha prestato servizio per 10 anni nei ruoli operativi da Capo Reparto o Capo Squadra.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I corsi già programmati con i contenuti del DM 10/03/98, sono validi se svolti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.



Landing page dedicata al progetto

<https://sway.office.com/9v4oqZIERIH7vOpT?ref=Link>

**INAIL**

DIREZIONE REGIONALE  
UMBRIA



DIREZIONE REGIONALE  
VIGILI DEL FUOCO PER  
L'UMBRIA

## LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: IL SUPERAMENTO DEL D.M. 10.03.1998



### IL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021

(ENTRATA IN VIGORE **4 OTTOBRE 2022**  
E VALIDO PER LE ATTIVITA' CHE SI  
SVOLGONO NEI LUOGHI DI LAVORO)

*Criteria generali per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008*



## GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA

Il Datore di Lavoro (DL) adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Il DL predispone un piano di emergenza (PE) nei:

- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori
- luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone
- luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei casi sopra, il DL non è obbligato a redigere il PE ma dovrà adottare misure da attuare in caso di incendio.

### IN ESERCIZIO

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del DL, basata sulla valutazione dei rischi.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite cartellonistica (se opportuno anche in lingue straniere).

Qualora vi sia l'obbligo della redazione del PE i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale e, se ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti durante l'esercizio dell'attività (ad es. utenti, pubblico...).

Se nello stesso edificio coesistono più DL, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

### IN EMERGENZA

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo del PE, il DL lo deve predisporre e tenere aggiornato, identificando un adeguato numero di addetti al

servizio antincendio (numero congruo con le turnazioni ed assenze).

Il PE deve essere basato su chiare istruzioni scritte.

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, facenti capo a DL diversi, i PE devono essere coordinati.

Potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

Il DL deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, oltre che prevedere nel PE una adeguata assistenza a tali persone.

*(Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali)*

Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, il DL può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza (planimetria ed indicazioni schematiche).

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il DL adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

## DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Il DL designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio». I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento, correlati al livello di rischio dell'attività.



## FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

Gli addetti al servizio antincendio frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Oltre che dal CNVVF, i corsi possono essere svolti anche da soggetti tenuti ad avvalersi di docenti (anche direttamente dal DL o lavoratori dell'azienda) in possesso dei requisiti di cui al successivo punto. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD.

### TRE GRUPPI DI PERCORSI FORMATIVI:

- **Attività di livello 3** (ad es. attività RIR, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche etc...)

*Contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento:*

*3-FOR: 16 ore*

*3-AGG: 8 ore*

- **Attività di livello 2** (luoghi di lavoro soggetti al controllo VVF, ad esclusione del livello 3, cantieri temporanei e mobili con impiego di sostanze infiammabili e fiamme libere, ad esclusione di quelli all'aperto)

*Contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento:*

*2-FOR: 8 ore*

*2-AGG: 5 ore*

- **Attività di livello 1** (quanto non ricompreso negli altri livelli)

*Contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento:*

*1-FOR: 4 ore*

*1-AGG: 2 ore*